

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 65/46/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- La soc Ediltecno Restauri srl impugnava l'avviso di accertamento per IVA,IRAP IRES, anno 2004, per un'importo di euro 693.875,00. Deduceva la nullità insanabile della notifica per totale mancanza della relata di notifica. Nel merito l'illegittimità dell'accertamento di maggiori ricavi, desunti da elementi inconsistenti e non riconducibili alla ricorrente.

- Si costituiva nel giudizio l'Ufficio, sostenendo l'insussistenza dell'irregolarità lamentata dalla ricorrente, irregolarità che doveva comunque ritenersi sanata dalla costituzione e sostenendo, nel merito, la legittimità del proprio operato

La CTP di Milano accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato in quanto, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'avviso di deposito, ai sensi dell'art.48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. datato 29.12.09, non risultava preceduto da una relata di notifica, tale non potendosi certamente considerare l'annotazione, priva di firma e di data, recata dalla relazione di notificazione, peraltro non compilata, "sconosciuto all'indirizzo". Precisava che la mancanza della relata di notifica rendeva la irregolarità insanabile. Compensava le spese.

Presenta appello l'Agenzia delle Entrate, contestando che la non corretta compilazione della relata di notifica possa costituire irregolarità insanabile: evidenzia infatti che il messo, recatosi il 29.12.2009 presso la sede della società in viale Beatrice d'Este n.41, non trovando alcun destinatario cui notificare l'avviso di accertamento, ha provveduto al deposito nella casa comunale ed ha inviato la relativa raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo di viale Beatrice d'Este. Inoltre la notifica ha raggiunto il suo scopo, posto che la contribuente ha regolarmente impugnato l'avviso di accertamento entro il termine perentorio dei 60 gg. dalla notifica contestandone tra l'altro il merito. Richiama la giurisprudenza di Cassazione che in forza dell'art. 160 del cpc, attraverso il rinvio all'art.156, prevede che la nullità non possa essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Nel merito della controversia, non affrontata dai primi giudici, evidenzia che è priva di fondamento la lamentata presunta mancanza di motivazione dell'atto impositivo. Evidenzia che l'avviso di accertamento origina da una verifica fiscale della Gdi F. nei confronti della Ediltecno Restauri srl, per gli anni 2006,2007, 2008, nel corso della quale si è proceduto ad un controllo di coerenza esterna sulla Fondazione Città sul Monte, legata da rapporti economici, alla ricorrente.

Rileva che la Fondazione acquistava in Desio in data 8.11.2002 per 500.000 euro due palazzine tra loro collegate, all'interno delle quali hanno sede anche l'Associazione Città sul Monte e l'Associazione Piccolo Gruppo di Cristo, oltre che la stessa Fondazione. Evidenzia poi che l'Associazione Piccolo Gruppo di Cristo aveva commissionato una ristrutturazione alla soc Ediltecno, con contratto d'appalto del 4.10.2000 per lire 446.000.000. e, con successivo contratto del 24 novembre 2003, la Fondazione Città sul Monte commissionava alla stessa società i restanti lavori di restauro, per l'importo complessivo di euro 830.874,00, finanziato quasi totalmente dall'Associazione Piccolo Gruppo di Cristo, il cui Responsabile Generale è il signor Ba. Gi., amministratore unico della Ediltecno Restauri srl. Prosegue evidenziando che da un ulteriore controllo sul Piccolo Gruppo di Cristo è emerso che nel 2004 ha restituito al sig. Ba., a titolo di crediti vantati nei confronti dell'Associazione, la somma di euro 650.000, risultante da una scrittura privata del 17 aprile 1999 di riconoscimento di debito di lire 1.300.000.000 (da

restituirsi a richiesta e comunque non oltre 10 anni) ma che peraltro la documentazione degli anni precedenti il 2004 non è stata conservata. Si presume pertanto che l'importo di euro 650.000 sia riferibile a rapporti economici intercorsi per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione effettuati dalla Ediltecno e non contabilizzati e non fatturati.

Chiede quindi la conferma dell'avviso di accertamento.

Presenta controdeduzioni la Ediltecno Restauri srl, ribadendo l'avvenuto deposito il 29 dicembre 2009, presso la casa comunale, senza che venisse tentata alcuna notifica presso la sede legale della società o il domicilio fiscale del legale rappresentante; evidenzia che la relazione di notifica non è compilata, reca l'annotazione in calce sconosciuto all'indirizzo, senza apposizione di data e di firma dell'incaricato notificatore; alla società perviene solo il 15 gennaio 2010 (cioè oltre i termini di prescrizione scaduti, per l'anno d'imposta 2004, al 31.12.2009) una raccomandata datata 14.1.2010, contenente l'avviso di deposito, presso la casa comunale, dell'avviso di accertamento. Rileva che non corrisponde al vero che l'incaricato non abbia trovato nessuno in loco, come risulta dalle dichiarazioni sottoscritte e prodotte in primo grado e dalla copia conforme rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del foglio che avrebbe dovuto riportare la relata di notifica: la totale mancanza della relata di notifica è causa di insanabile inesistenza della notifica. Allega giurisprudenza favorevole. Segnala inoltre che il geom. Ba. è responsabile generale dell'Associazione Piccolo Gruppo di Cristo solo a far tempo dal 2008 e che l'unico argomento dell'Agenzia è costituito dal fatto che non risultano conservate le scritture contabili per gli anni 2003 e precedenti.

Chiede quindi la reiezione dell'appello e nel merito l'annullamento dell'avviso di accertamento.

All'udienza del 20 marzo 2012, la Commissione, rilevato che il dottor Chiametti Guido, componente del Collegio giudicante, aveva fatto parte del Collegio giudicante che aveva reso la sentenza di primo grado e ritenuta la sussistenza di incompatibilità, rinviava la causa al 17.04.2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Questa Commissione ritiene di dover confermare la sentenza impugnata, respingendo la tesi dell'appellante Ufficio che sostiene l'intervenuta sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della società contribuente: infatti nel caso di specie, come evidenziato dai primi giudici, l'avviso di deposito, ai sensi dell'art.48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., non risulta preceduto da una relata di notifica, contenente i parametri minimi stabiliti dalla legge. (la relata non è compilata e reca l'annotazione Sconosciuto all'indirizzo, senza data e senza firma del notificatore) La Commissione osserva infatti che l'inesistenza della notifica ricorre non solo quando la stessa sia mancata ma anche quando risulti effettuata secondo forme o modalità assolutamente non previste dal codice di rito, nel qual caso l'atto deve essere considerato tamquam non esset e, risultando pertanto giuridicamente inesistente, è insuscettibile di sanatoria, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, applicabile solo per la sanatoria della nullità ( tra le molte, sentenza Cassazione n.24442/2008 e Cassazione Sez. Unite n. 14570/2007).

A ciò si aggiunga, come evidenziato dalla EDILTECNO Restauri srl, che, in ogni caso la raccomandata, contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale dell'avviso di accertamento, è pervenuta alla società solo il 15 gennaio 2010 e cioè oltre i termini di prescrizione, scaduti, per l'anno di imposta 2004, al 31.12.2009.

La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO. SPESE COMPENSATE.